

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 14 del 23.04.2018

OGGETTO: Interessi di mora e utilizzo del fondo svalutazione crediti verso i Comuni imputato nel corrispettivo d'ambito 2014-2017 per effetto dell'Accordo pluriennale con SEI Toscana

L'anno duemiladiciotto addì 23 del mese aprile alle ore 14.00 presso l'Auditorium della "CONFESERCENTI", S.S. 73 Levante n. 10, in Siena si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud così come da convocazione del Presidente dell'Assemblea con Nota Prot. n. 1571 del 10.04.2018.

Il Presidente dell'Assemblea Alessandro Ghinelli, nominato con Deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 27.05.2016, assume la presidenza.

Sono inoltre presenti

- il Presidente del Consiglio Direttivo Dott.ssa Alessandra Biondi.
- il Direttore Generale Dott. Paolo Diprima
- il Responsabile del Servizio Affari Generali e Contabili Dott.ssa Elisa Billi che svolge anche funzioni di Segretario verbalizzante.
- il Revisore Unico Rag. Lorenzo Sampieri.

- Omissis -

Si passa quindi all'esame del settimo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto **"Interessi di mora e utilizzo del fondo svalutazione crediti verso i Comuni imputato nel corrispettivo d'ambito 2014-2017 per effetto dell'Accordo pluriennale con SEI Toscana"**.

Risultano presenti all'argomento:

N.	PRESENZE COMUNI	QUOTE	Presente	Assente
1.	ABBADIA S. SALVATORE	2,46%	X	
2.	ANGHIARI	0,25%		X
3.	ARCIDOSO	0,13%	X	
4.	AREZZO	13,65%	X	
5.	ASCIANO	6,83%		X
6.	BADIA TEDALDA	0,03%		X
7.	BIBBIENA	0,41%		X
8.	BUCINE	0,55%	X	
9.	BUONCONVENTO	0,25%		X
10.	CAMPAGNATICO	0,06%	X	
11.	CAMPIGLIA MARITTIMA	0,67%	X	
12.	CAPALBIO	0,13%		X
13.	CAPOLONA	0,27%		X

14.	CAPRESE MICHELANGELO	0,06%		X
15.	CASOLE D'ELSA	0,30%		X
16.	CASTAGNETO CARDUCCI	0,84%		X
17.	CASTEL DEL PIANO	0,19%	X	
18.	CASTEL FOCOIGNANO	0,08%	X	
19.	CASTEL SAN NICCOLO'	0,11%		X
20.	CASTELFRANCOPIANDISCO	0,51%		X
21.	CASTELL'AZZARA	0,07%	X	
22.	CASTELLINA IN CHIANTI	0,15%	X	
23.	CASTELNUOVO BERARDENGA	0,44%	X	
24.	CASTIGLION FIBOCCHI	0,15%		X
25.	CASTIGLION FIORENTINO	0,46%	X	
26.	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	0,90%	X	
27.	CASTIGLIONE D'ORCIA	0,07%		X
28.	CAVRIGLIA	0,41%	X	
29.	CETONA	0,16%		X
30.	CHIANCIANO TERME	0,56%	X	
31.	CHITIGNANO	0,03%	X	
32.	CHIUSSINO	0,07%	X	
33.	CHIUSI	0,71%		
34.	CHIUSI DELLA VERNA	0,10%		X
35.	CINIGIANO	0,07%	X	
36.	CIVITELLA IN VAL DI CHIARA	0,47%	X	
37.	CIVITELLA PAGANICO	3,82%	X	
38.	COLLE DI VAL D'ELSA	1,23%	X	
39.	CORTONA	0,84%	X	
40.	FOIANO DELLA CHIARA	0,40%		X
41.	FOLLONICA	1,64%	X	
42.	GAIOLE IN CHIANTI	0,15%		X
43.	GAVORRANO	0,39%	X	
44.	GROSSETO	11,95%	X	
45.	ISOLA DEL GIGLIO	0,09%		X
46.	LATERINA PERGINE VALDARNO	0,35%		X
47.	LORO CIUFFENNA	0,32%		X
48.	LUCIGNANO	0,13%	X	
49.	MAGLIANO IN TOSCANA	0,19%		X
50.	MANCIANO	0,24%	X	
51.	MARCIANO DELLA CHIARA	0,09%	X	
52.	MASSA MARITTIMA	0,38%	X	
53.	MONTALCINO	0,44%		X
54.	MONTE ARGENTARIO	0,42%		X
55.	MONTE SAN SAVINO	0,35%	X	

56.	MONTEMIGNAIO	0,03%		X
57.	MONTEPULCIANO	0,90%	X	
58.	MONTERCHI	0,07%		X
59.	MONTERIGGIONI	0,71%	X	
60.	MONTERONI D'ARBIA	0,52%	X	
61.	MONTEROTONDO M.MO	0,05%	X	
62.	MONTEVARCHI	1,50%	X	
63.	MONTICIANO	0,05%		X
64.	MONTIERI	0,05%		X
65.	MURLO	0,12%		X
66.	ORBETELLO	0,57%	X	
67.	ORTIGNANO RAGGIOLO	0,06%	X	
68.	PIANCASTAGNAIO	0,31%		X
69.	PIENZA	0,17%		X
70.	PIEVE SANTO STEFANO	0,14%		X
71.	PIOMBINO	5,66%	X	
72.	PITIGLIANO	0,18%		X
73.	POGGIBONSI	5,89%	X	
74.	POPPI	0,25%		X
75.	PRATOVECCHIOSTIA	0,20%	X	
76.	RADDA IN CHIANTI	0,12%		X
77.	RADICOFANI	0,10%		X
78.	RADICONOLI	0,05%		X
79.	RAPOLANO TERME	0,29%		X
80.	ROCCALBEGNA	0,02%		X
81.	ROCCASTRADA	0,44%	X	
82.	SAN CASCIAO DEI BAGNI	0,10%		X
83.	SAN GIMIGNANO	0,58%	X	
84.	SAN GIOVANNI VALDARNO	0,88%	X	
85.	SAN QUIRICO D'ORCIA	0,20%		X
86.	SAN VINCENZO	0,93%	X	
87.	SANSEPOLCRO	1,27%		X
88.	SANTA FIORA	0,10%		X
89.	SARTEANO	0,27%	X	
90.	SASSETTA	0,02%		X
91.	SCANSANO	0,19%	X	
92.	SCARLINO	0,34%	X	
93.	SEGGIANO	0,02%	X	
94.	SEMPRONIANO	0,02%	X	
95.	SIENA	3,66%	X	
96.	SINALUNGA	0,78%		X
97.	SORANO	0,13%		X

98.	SOVICILLE	0,52%	X	
99.	SUBBIANO	0,36%	X	
100.	SUVERETO	0,11%	X	
101.	TALLA	0,03%	X	
102.	TERRANUOVA BRACCIOLINI	14,56%		X
103.	TORRITA DI SIENA	0,40%		X
104.	TREQUANDA	0,06%	X	
	TOTALE	100,00%		

Il Presidente dell'Assemblea Alessandro Ghinelli, constatato che i Comuni presenti (55/104) sono in numero superiore alla metà più uno dei Comuni facenti parte dell'Autorità, e rappresentano il 66,95% delle quote di partecipazione, dichiara l'Assemblea valida ed idonea a deliberare, ai sensi di quanto disposto all'art. 6 c. 8 dello Statuto

L'ASSEMBLEA

PREMESSO CHE

- in data 27.3.2013, ad esito di idonea procedura ad evidenza pubblica, veniva sottoscritto con SEI Toscana S.c.a.r.l. (oggi SEI Toscana S.r.l.) il Contratto per l'Affidamento del Servizio di gestione integrata di Ambito ("**Contratto di Servizio**");
- in data 24.12.2013, SEI Toscana S.r.l. ed Autorità di Ambito sottoscrivevano specifico Accordo Integrativo del Contratto per l'Affidamento del Servizio di gestione integrata di Ambito approvato con Deliberazione Assembleare n.22 del 19.12.2013 ("**Accordo Integrativo**");
- nell'Accordo Integrativo veniva definito il valore del Corrispettivo Provvisorio riconosciuto al Gestore Unico per l'anno 2014, stabilito tenendo conto di tutte le singole voci definite all'art. 3.2 dell'Accordo Integrativo;
- nell'Accordo Integrativo, al punto (xiii) del predetto art. 3.2 veniva previsto quale componente del Corrispettivo Provvisorio un accantonamento atto a fronteggiare il tasso di morosità dei Comuni nel pagamento del Corrispettivo a SEI di propria competenza, di valore pari al 3% del valore complessivo del Corrispettivo provvisorio del Servizio di Ambito, per un valore complessivo pari a 4,91 M€, comprensivo di IVA;
- l'Autorità svolgeva successivi approfondimenti tecnico-giuridici relativi alla possibilità di caricare il predetto accantonamento atto a fronteggiare il tasso di morosità dei Comuni sul Corrispettivo del Servizio riconosciuto al Gestore Unico, con effetti sul Piano Economico-Finanziario e quindi sulle tariffe a carico dell'utenza, acquisendo un parere dal consulente fiscale Dott. Luigi Lovecchio (allegato alla DA n.8 del 16.5.2014) che evidenziava *"l'illegittimità dell'inclusione nel PEF da finanziare con il gettito della TARI dell'accantonamento relativo alla morosità dei comuni nel pagamento del corrispettivo dovuto al Gestore Unico, in quanto componente del tutto estranea al provvedimento in esame, ancor più ove si consideri che il suddetto decreto (DPR 158/99) è concepito per accogliere unicamente le voci di spesa afferenti i rapporti tra gestori e utenti/contribuenti"*;
- per effetto dei succitati approfondimenti l'Autorità, con DA n.8 del 16.5.2014, ha stabilito
 - *"di prevedere la non computazione all'interno del Corrispettivo Provvisorio del Servizio di Ambito del tasso di morosità"* intendendosi per quest'ultimo gli oneri per il ritardato pagamento del Corrispettivo da parte dei Comuni;
 - *"di disporre in ogni caso che sia confermata ogni previsione concernente il riconoscimento – a consuntivo e a carico dei singoli Comuni morosi – del concreto tasso di morosità riscontrato e che dunque detta componente venga riconosciuta al Gestore Unico secondo i termini di legge previsti nei casi di ritardo oltre i tempi di pagamento previsti ai sensi dell'art.5.1 dell'Accordo Integrativo e previa verifica da parte dell'Autorità"*;

- con DA n.24 del 22.12.2014 l'Autorità di Ambito ha approvato un ulteriore accordo con il Gestore Unico, sottoscritto in data 16.11.2015 (di seguito "Accordo Pluriennale") nel quale:
 - all'art.2.1 punto (vi) veniva disposto, nel rispetto ed in attuazione a quanto previsto all'art.23.4 del Contratto di Affidamento:
 - di far concorrere al Corrispettivo del Servizio di Ambito un importo annuo costante per il periodo 2014-2017, pari all'1% del valore del Corrispettivo Definitivo del Servizio di Ambito di Preventivo per l'anno 2014, a titolo di accantonamento da destinarsi ad uno specifico fondo svalutazione dei crediti vantati verso i Comuni ("Fondo di svalutazione");
 - di prevedere che al termine della gestione del Servizio di Ambito, il predetto Fondo di Svalutazione, se esistente e nei limiti della capienza residua del medesimo sarebbe tornato nella disponibilità dei Comuni sotto forma di abbattimento tariffario o secondo altre modalità indicate dall'Autorità
 - all'art.2.2 e 2.3 venivano disciplinate le modalità di utilizzo del predetto Fondo di svalutazione per la copertura di crediti inesigibili vantati da SEI Toscana nei confronti dei Comuni;
 - all'art.3.1 veniva previsto che, al fine di contenere l'impatto finanziario sui Comuni nella fase di avvio del Servizio, il Gestore Unico avrebbe riscosso per il quadriennio 2014-2017 un corrispettivo forfettario predeterminato (pari ad euro 98 M€ nel 2014, 99 M€ nel 2015, 100 M€ nel 2016 e 102 M€ nel 2017) al netto della parte riferita al Corrispettivo di Gestione Impianti;
 - all'art.3.3 veniva stabilito che la differenza:
 - tra quanto i Comuni avrebbero dovuto versare a titolo di Corrispettivo Definitivo del servizio di Ambito di Preventivo per l'anno 2014 nonché a titolo di Corrispettivo di Consuntivo per gli anni 2015-2017
 - e quanto effettivamente pagato ai sensi dell'art.3.1

costituisce un credito vantato dal Gestore Unico che le Parti concordano di definire in termini di prolungamento della originaria durata della Concessione;

CONSIDERATO CHE le valutazioni espresse nel citato parere del consulente fiscale Dott. Lovecchio in ordine all'illegittimità del caricamento in tariffa di oneri derivanti dalla morosità dei Comuni nel pagamento del Corrispettivo dovuto al Gestore Unico, in quanto non afferenti ai rapporti tra il Gestore e gli utenti del servizio, possono venire applicate anche a qualsiasi altra causa di mancato pagamento del corrispettivo dovuto dai Comuni, rendendo quindi passibile di rischi di illegittimità ogni futuro eventuale utilizzo del "Fondo di svalutazione" di cui all'art 2.1. (vi) dell'Accordo Pluriennale per fronteggiare gli oneri per mancati pagamenti al Gestore dei corrispettivi dovuti dai Comuni, qualsiasi ne sia la motivazione;

DATO ATTO CHE con ricorso davanti al TAR Toscana, notificato alla scrivente Autorità in data 10.6.2016 (ns Prot. 3360/2016), SEI Toscana ha chiesto l'annullamento della DA n.5 del 24.3.2016 avente ad oggetto l'approvazione del Corrispettivo d'Ambito 2016 e di ogni atto ad esso presupposto/connesso, chiedendo in particolare di accertare che la valorizzazione del Progetto dei Servizi Esecutivo di Preventivo 2016 debba comprendere anche il così detto "rischio gestione interfacce" in misura pari al 5,38% del Corrispettivo di Gestione Impianti (ed in tal caso quantificabile in € 1.663.615) nonché una valorizzazione di maggiori servizi per € 1.110.486;

DATO ATTO CHE con ricorso davanti al TAR Toscana, notificato alla scrivente Autorità in data 18.5.2017 (ns Prot.2581/2017), SEI Toscana ha chiesto l'annullamento della DA n.7 del 20.3.2017 avente ad oggetto l'approvazione del Corrispettivo d'Ambito 2017 e di ogni atto ad esso presupposto/connesso chiedendo in particolare di accertare che la valorizzazione del Progetto dei Servizi Esecutivo di Preventivo 2017 debba comprendere anche il così detto "rischio gestione interfacce" in misura pari al 5,38% del Corrispettivo di Gestione Impianti (ed in tal caso quantificabile in € 1.578.771) nonché una valorizzazione di maggiori servizi e un ricalcolo dell'effetto inflattivo con un saldo a favore del gestore unico di euro 1.190.728;

DATO ATTO CHE con ricorso davanti al TAR Toscana, notificato alla scrivente Autorità in data 17.04.2018_ (ns Prot.1696/2018), SEI Toscana ha chiesto l'annullamento della DA n.5 del 31.1.2018 avente ad oggetto l'approvazione del Corrispettivo d'Ambito 2018 e di ogni atto ad esso presupposto/connesso chiedendo, tra l'altro, di accertare che la valorizzazione del Progetto dei Servizi Esecutivo di Preventivo 2018 debba comprendere anche il così detto "rischio gestione interfacce" in misura pari al 5,38% del Corrispettivo di Gestione Impianti (ed in tal caso quantificabile in € 1.611.244) nonché di annullare il punto del dispositivo relativo alla determinazione del corrispettivo relativo ai Comuni della Val di Cornia;

CONSIDERATO CHE l'eventuale accoglimento in sede giurisdizionale delle istanze di SEI Toscana, in tutto o in parte, comporterebbe una rideterminazione di alcune componenti di costo che concorrono a formare il Corrispettivo di Ambito;

RITENUTO CHE, considerati i predetti profili di potenziale illegittimità prefigurabili in caso di utilizzo, per la copertura di mancati pagamenti da parte dei Comuni, del "Fondo di svalutazione" di cui all'art 2.1. (vi) dell'Accordo Pluriennale, quest'ultimo potrebbe venire più opportunamente destinato alla copertura di eventuali oneri derivanti da soccombenza nei citati contenziosi pendenti avanti al TAR Toscana e/o da accordi con il Gestore Unico raggiunti mediante la procedura conciliativa di cui all'art.82 del Contratto di Servizio;

RILEVATO PERTANTO CHE in coerenza con la sua diversa destinazione di cui al punto precedente, il "Fondo di svalutazione", di importo complessivo stimato pari a circa 6,0 M€, verrebbe ridenominato in "Fondo rischi per contenzioso", ferme restando le previsioni di cui all'art.3.3 dell'Accordo Pluriennale che regolano in termini di prolungamento della originaria durata della Concessione l'eventuale credito vantato dal Gestore Unico, calcolato tenendo conto anche degli accantonamenti

annui effettuati nel quadriennio 2014-2017 al "Fondo di svalutazione" ora ridenominato "Fondo rischi per contenzioso";

DATO ATTO CHE questo prospettato diverso utilizzo del "Fondo di svalutazione" ridenominato "Fondo rischi per contenzioso", trattandosi di materia disciplinata da accordi pattizi con il Gestore Unico, presuppone il consenso da parte di SEI Toscana;

RITENUTO PERTANTO di dare mandato al Direttore Generale al fine di negoziare ed eventualmente stipulare con SEI Toscana un Accordo portante modifiche all'art.2.1 (vi) dell'Accordo Pluriennale atte a recepire il diverso utilizzo del "Fondo di svalutazione" ridenominato "Fondo rischi per contenzioso" con conseguente caducazione dei punti 2.2 e 2.3 del predetto Accordo Pluriennale, fermo restando quanto previsto all'art.3.3 dell'Accordo Pluriennale che regola in termini di prolungamento della originaria durata della Concessione l'eventuale credito vantato dal Gestore Unico;

RICHIAMATA la citata previsione di cui alla DA n.8 del 16.5.2014 in ordine al riconoscimento – a consuntivo e a carico dei singoli Comuni morosi – del concreto tasso di morosità riscontrato *"da riconoscere al Gestore Unico secondo i termini di legge previsti nei casi di ritardo oltre i tempi di pagamento previsti ai sensi dell'art.5.1 dell'Accordo Integrativo e prevista verifica da parte dell'Autorità"*;

CONSIDERATO CHE, pur confermando la predetta previsione di cui alla DA n.8 del 16.5.2014, sussistono differenti interpretazioni, tra il Gestore Unico e i Comuni, in ordine alle modalità di calcolo degli interessi moratori dovuti in caso di ritardato pagamento del Corrispettivo da parte dei Comuni che non hanno rispettato i tempi di pagamento del Corrispettivo previsti dall'art.5.1 dell'Accordo Integrativo;

RILEVATO CHE, ferma restando l'esclusiva competenza in capo ai Comuni in ordine alle decisioni in merito al pagamento degli interessi moratori, con oneri a carico del proprio bilancio, si ravvisa l'opportunità di affidare all'Autorità l'incarico di negoziare con il Gestore Unico un possibile schema di accordo conciliativo con il Gestore Unico in merito al riconoscimento ed eventuale applicazione degli interessi di mora, pregressi e futuri, da sottoporre alla libera adesione di ciascun Comune che ne condividesse i contenuti in un'ottica di prevenzione di possibili contenziosi in materia

RITENUTO PERTANTO di dare mandato al Direttore Generale di attivare apposito confronto con il Gestore Unico finalizzato a sottoporre ad una prossima Assemblea di Ambito una proposta di delibera di approvazione del succitato schema di accordo conciliativo in materia di riconoscimento e calcolo degli interessi di mora pregressi e futuri;

VALUTATO CHE parallelamente al predetto negoziato da attivare con il Gestore Unico al fine di pervenire ad uno schema di accordo conciliativo in materia di riconoscimento e calcolo degli interessi di mora, potrebbe essere utilmente affiancato un tentativo di conciliazione finalizzato a definire bonariamente le questioni sollevate dal Gestore Unico in sede di ricorso avanti al TAR

Toscana per l'impugnativa delle DA dell'Assemblea di approvazione del Corrispettivo di Ambito 2016, 2017 e 2018;

RITENUTO PERTANTO di dare mandato al Consiglio Direttivo di accogliere l'eventuale richiesta da parte del Gestore Unico di attivazione della procedura conciliativa ai sensi dell'art.82 del Contratto di Servizio con facoltà di nominare il membro del Comitato di Conciliazione designato dall'Autorità, fermo restando che l'esecutività dell'eventuale accordo conciliativo raggiunto resterebbe condizionata alla preventiva approvazione dell'Assemblea di Ambito in quanto incidente sulla materia tariffaria di sua esclusiva competenza;

ACQUISITO il parere del Consiglio Direttivo

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

DELIBERA

1. di esprimere l'intenzione di rivedere, previa intesa con il Gestore Unico, le modalità di utilizzo del "Fondo di svalutazione" di cui all'art.2.1 (vi) dell'Accordo Pluriennale, ridenominandolo in "Fondo rischi per contenzioso", destinandolo alla copertura di eventuali oneri derivanti da soccombenza nei citati contenziosi pendenti con il Gestore Unico avanti al TAR Toscana e/o da accordi con il Gestore Unico raggiunti mediante la procedura conciliativa di cui all'art.82 del Contratto di Servizio;
2. di dare mandato al Direttore Generale al fine di negoziare ed eventualmente stipulare con SEI Toscana un Accordo portante modifiche all'art.2.1 (vi) dell'Accordo Pluriennale atte a recepire il diverso utilizzo del "Fondo di svalutazione" ridenominato "Fondo rischi per contenzioso" con conseguente caducazione dei punti 2.2 e 2.3 del predetto Accordo Pluriennale, fermo restando quanto previsto all'art.3.3 dell'Accordo Pluriennale che regola in termini di prolungamento della originaria durata della Concessione l'eventuale credito vantato dal Gestore Unico;
3. di dare mandato al Direttore Generale di attivare apposito confronto con il Gestore Unico finalizzato a presentare ad una prossima Assemblea di Ambito una proposta di delibera di approvazione di uno schema di accordo conciliativo con il Gestore Unico in materia di riconoscimento ed eventuale applicazione degli interessi di mora pregressi e futuri per il ritardato pagamento del Corrispettivo di Ambito a carico dei singoli Comuni rispetto ai termini previsti dall'art.5.1 dell'Accordo Integrativo, da sottoporre alla libera adesione di ciascun Comune che ne condividesse i contenuti in un'ottica di prevenzione di possibili contenziosi in materia;
4. di dare mandato al Consiglio Direttivo di accogliere l'eventuale richiesta da parte del Gestore Unico di attivazione della procedura conciliativa ai sensi dell'art.82 del Contratto di Servizio ai fini di definire bonariamente le questioni sollevate dal Gestore Unico in sede di ricorso avanti al TAR Toscana per l'impugnativa delle DA dell'Assemblea di approvazione del Corrispettivo di Ambito 2016, 2017 e 2018, con facoltà di nominare il membro del Comitato

di Conciliazione designato dall'Autorità, fermo restando che l'esecutività dell'eventuale accordo conciliativo raggiunto resterebbe condizionata alla preventiva approvazione dell'Assemblea di Ambito in quanto incidente sulla materia tariffaria di sua esclusiva competenza;

Trattandosi di argomento di cui al secondo periodo dell'art. 6 comma 9 dello Statuto, il quorum deliberativo è pari alla maggioranza assoluta dei partecipanti all'Assemblea.

Eseguita la votazione in relazione ai sopraindicati punti si hanno i seguenti risultati, accertati e proclamati dal Presidente:

Presenti	55 (quote 66,95%)
Votanti	55 (quote 66,95%)
Astenuti	03 (quote 2,75% Comuni di Bucine, Caviglia e San Giovanni Valdarno)
Contrario	--
Voti favorevoli	52 pari al 97,25% delle quote dei partecipanti all'Assemblea

Essendosi raggiunto il quorum deliberativo previsto dall'art. 6 comma 9 dello Statuto, il Presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione assembleare avente ad oggetto: "Interessi di mora e utilizzo del fondo svalutazione crediti verso i Comuni imputato nel corrispettivo d'ambito 2014-2017 per effetto dell'Accordo pluriennale con SEI Toscana"

Allegati: no
immediata eseguibilità: no

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 14 del 23.04.2018

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Alessandro Ghinelli

IL SEGRETARIO
Elisa Billi

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il 23.04.2018:

☒ giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;

☐ per dichiarazione di immediata esecutività, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Segretario
Elisa Billi

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell'ATO Toscana Sud ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

ARGOMENTO ISCRITTO ALL'O.D.G. N. 07 DELLA SEDUTA DELL' ASSEMBLEA CONVOCATA IN
SECONDA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 23.04.2018

OGGETTO: Interessi di mora e utilizzo del fondo svalutazione crediti verso i Comuni imputato nel corrispettivo d'ambito 2014-2017 per effetto dell'Accordo pluriennale con SEI Toscana

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Paolo Diprima

Data, _____23.04.2018_____

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000

Data, _____

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali e Contabili
Dott.ssa Elisa Billi
